



**SIULP** *flash*  
**COLLEGAMENTO**  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

## Sommario n. 7 del 25 febbraio 2000

- Documento finale del Direttivo Nazionale Siulp
- Servizi di scorta sui convogli trasportanti tifosi
- Gerarchia e subordinazione tra dipendenti che espletano funzioni di polizia e dipendenti che espletano attività tecnico-scientifica
- Pensioni, non conta solo la laurea per il riscatto: (Corte Costituzionale 52/2000)
- Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato

### Documento finale del Direttivo Nazionale SIULP

IL Direttivo Nazionale del SIULP riunito a Roma nei giorni 23 e 24 febbraio 2000

#### **A P P R O V A**

La relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale;

#### **V A L U T A**

Positivamente la posizione equilibrata e responsabile assunta dalla Segreteria Nazionale in merito alle dichiarazioni allarmistiche dell'ANFP;

#### **R I T I E N E**

Che gli obiettivi di mantenere un'autorità civile di Pubblica Sicurezza con la centralità del Dipartimento della P.S., quale organo preposto alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel rispetto degli ordinamenti dei singoli Corpi di Polizia, siano stati dal Parlamento condivisi e realizzati con l'approvazione della nuova legge, che rispetta i principi ispiratori della legge 121/81 e i dettati europei;

#### **D A M A N D A T O**

Alla Segreteria Nazionale di proseguire le trattative per la definizione dell'A.N.Q. al fine di addivenire ad una migliore e più puntuale individuazione degli istituti che maggiormente incidono sulla qualità della vita professionale e personale dei colleghi.

In tale ottica la definizione del 2° livello di contrattazione per l'anno

## Numero 7 del 25 febbraio 2000

2000 dovrà cogliere l'esigenza di una congrua remunerazione per l'impiego nei servizi con maggiore disagio, ed in quelli che fanno venire meno la certezza della programmazione dell'orario di lavoro.

Il nuovo A.N.Q., quindi, dovrà contenere strumenti che rendano effettivi i già previsti istituti di garanzia circa la corretta applicazione degli accordi, e il riconoscimento dei benefici contenuti da norme e dalla contrattazione.

A tal fine ritiene necessaria una doverosa regolamentazione dello straordinario e della reperibilità, con l'imprescindibile esigenza di individuare momenti di verifica sull'applicazione dei due istituti, e sulla effettiva necessità del ricorso agli essi.

### **I M P E G N A**

La Segreteria Nazionale a definire in tempi brevi il contratto di 2° livello per l'anno 2000, secondo i parametri fissati da questa O.S., nonché all'accelerazione dei tempi di conteggio e relativo pagamento delle indennità previste nella contrattazione integrativa per il 1999.

### **C O N F E R M A P I E N A M E N T E**

La volontà di salvaguardare il modello organizzativo e politico del SIULP, quale consolidato strumento di salvaguardia dei diritti dei colleghi e soggetto politico propulsivo per una migliore organizzazione della sicurezza pubblica nell'interesse del Paese.

### **R A T I F I C A**

Il commissariamento delle strutture territoriali, con l'obiettivo di ripristinare gli organismi, con gli strumenti democratici previsti dallo Statuto, creando anche in quelle realtà, sicuri punti di riferimento per i colleghi che hanno voluto continuare a riconoscersi nel SIULP.

## **Servizi di scorta sui convogli trasportanti tifosi**

Si trascrive di seguito la nota del Dipartimento in risposta ad un quesito posto. Si segnala inoltre che la Segreteria Nazionale ha chiesto uno specifico incontro, con la partecipazione anche della Specialità, ritenendo le direttive emanate "improprie" sotto il profilo giuridico e ordinamentale.

"Con riferimento a quanto segnalato da codesta Segreteria, si informa preliminarmente che l'allestimento dei treni straordinari per il trasporto dei tifosi è stato sospeso nel corso di un vertice interministeriale del 27.5.1999 presso il Ministero dei Trasporti.

In attesa che in proposito vengano assunte diverse determinazioni in sede ministeriale sono state impartite nuove direttive per cui la Polizia Ferroviaria provvede ai soli servizi di scorta cosiddetta "tecnica", ove ne ravvisi la necessità; mentre le autorità provinciali di P.S. provvedono all'adozione di tutte le misure che le esigenze d'ordine e sicurezza pubblica suggeriscono nella circostanza.

Il personale della Polizia Ferroviaria, presente sul treno in

numero necessariamente limitato, svolge quindi funzioni di osservazione e vigilanza per cui interverrà direttamente solo nei casi in cui le condizioni del momento consentano di operare senza pregiudizio per l'incolumità dei viaggiatori e della sicurezza dei trasporti; nei casi poi di palese sproporzione della forza pubblica rispetto alla tifoseria viaggiante si limiterà a segnalare la situazione degenerativa, non assumendo iniziative immediate senza il necessario concorso di adeguati rinforzi.

Appare evidente come, ricorrendo tali presupposti, il personale di polizia avrà adempiuto ai propri obblighi giuridici anche nel caso in cui, impossibilitato ad intervenire direttamente, si sia comunque attivato per contrastare l'illegalità nei modi più confacenti alle condizioni del momento.

Circa il trattamento economico si rappresenta che per i servizi resi a richiesta e nell'interesse della F.S. Spa venivano corrisposte, a carico della stessa società le c.s. indennità di scorta e di vigilanza scalo mentre quelli disposti autonomamente dall'Amministrazione vengono regolarmente retribuiti. Attesa tale ripartizione la F.S. Spa dal gennaio del corrente anno ha sospeso la liquidazione diretta ai singoli beneficiari di tali competenze, ritenendo che a ciò debba provvedere questo Dipartimento. Le somme occorrenti sono state quindi messe a disposizione di questa Amministrazione e potranno essere assegnate agli aventi diritto non appena messa a punto la procedura di riassegnazione consentita dall'ultima legge "finanziaria".

**Gerarchia e Subordinazione tra dipendenti che espletano funzioni di Polizia e Dipendenti che espletano attività tecnico scientifica**

Facendo riferimento ad un caso verificatosi presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica "Lazio, Umbria, Abruzzo", il SIULP ha richiesto chiarimenti circa il conferimento delle funzioni sostitutive, attesa l'assenza del titolare dell'ufficio per qualsiasi causa, a dipendente dei ruoli ordinari ma con qualifica inferiore ad altro appartenente ai ruoli tecnici.

Si trascrive di seguito la risposta pervenuta dal Dipartimento. "La vigente normativa prevede che tali funzioni sono conferite senza distinzione di ruolo a dipendente in possesso di qualifica più elevata qualora non sia stato esplicitamente individuato un dipendente ad hoc. Nel caso specifico, a parere del Servizio Ordinamento e Contenzioso, non si ravvisano difformità nell'applicazione di quanto disposto con l'atr. 7 del D.P.R. 782/85 e ciò in ragione della peculiarità dell'Ufficio in narrativa, definito a competenza generale per l'attività svolta in ambito repressivo e preventivo.

Difatti gli uffici di polizia scientifica istituzionalmente assolvono compiti squisitamente investigativi per cui il responsabile della struttura non può che essere individuato in un dipendente appartenente ai c.s. ruoli operativi.

Tale orientamento trova fondamento nel disposto dell'art.6 del citato D.P.R. ove è fatta chiara menzione dell'affidamento della

## Numero 7 del 25 febbraio 2000

direzione dei servizi di polizia a funzionari dei ruoli ordinari.

### **Pensioni, non conta solo la laurea per il riscatto: (Corte Costituzionale n. 52/2000)**

La Corte Costituzionale ha impresso una svolta decisiva alla nostra legislazione pensionistica. Di fronte alla richiesta di due distinte magistrature (il Tar della Lombardia e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia) ha notevolmente esteso il riconoscimento del diritto al riscatto, comprendendovi tutti i periodi di studio compiuti anteriormente all'entrata in servizio alla dipendenza dello Stato, a prescindere dalla laurea.

La risoluzione della Corte è tale da condizionare una riforma del combinato disposto degli articoli 13 primo comma del D.P.R.29 dicembre 1973 n.1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 2 del Dlgs 30 aprile 1997 n.184 (Attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 39, della legge 8 agosto 1995 n.335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) laddove questi non consentono al dipendente statale "di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario)".

Con tale riconoscimento, si è posto fine alla irragionevolezza di una norma che, nella situazione presente, soprattutto in conseguenza dell'indirizzo interpretativo fornito dalla Consulta già nel 1990 (sentenza n. 535) cozzava contro i diritti fondamentali garantiti dagli articoli 3 e 97 della nostra Costituzione.

Unici due requisiti, richiesti dalla Corte e posti in condizione di legittimità per il legislatore che si interesserà delle future rettifiche: 1) la natura del corso di studi riscattabile, che deve essere di livello universitario quindi post-secondario; 2) la esplicita previsione del titolo di frequentazione e di superamento di tale corso, da parte dell'amministrazione pubblica, "per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera".

Non ci sarà più nessuna distinzione dunque tra diplomi di laurea e altri titoli rilasciati anche da istituti e scuole riconosciuti del ministero della pubblica istruzione, purchè accessori al possesso del titolo di studio di scuola secondaria e purché espressamente voluti ai fini concorsuali. Una chiarificazione preziosa, utilissima in merito agli effetti, ancora poco conosciuti della riforma universitaria in atto e alla sostanziale diversificazione dei titoli di studio che ne deriverà.

**Commissione  
per il gli  
Ispettori della  
Polizia di Stato**

Per opportuna conoscenza si comunica che la Commissione per il Personale del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, di cui all'articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è stata convocata per il giorno 23 febbraio prossimo venturo, al fine di procedere all'esame della posizione di numero 2 Ispettori Capo della Polizia di Stato ai fini dell'eventuale avanzamento in carriera.